LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA

Art. 5

L'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti termici e' data dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato sentiti i Ministri per la pubblica istruzione, per la sanita' e per l'ambiente e il presidente della regione interessata. L'autorizzazione sostituisce il provvedimento di cui all'articolo 211, secondo comma, del testo unico sulle acque e impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, ed ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilita', nonche' di indifferibilita' o urgenza delle relative opere, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni.

Versione in vigore dal 22 gennaio 1974, non più in vigore dal 7 settembre 1975 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Localizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica
Estremi	Legge 18 dicembre 1973, n. 880
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio 1974

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/localizzazione-degli-impianti-per-la-produzione-di-energia-elettrica/art-5/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it